

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

tra Enti della Provincia di Treviso

Sottoscritto nel maggio 2007- integrato e prorogato nel maggio 2010

L'autonomia scolastica, la riforma della Pubblica Amministrazione, il decentramento politico decisionale sono alcuni cambiamenti normativi che hanno modificato il quadro istituzionale di riferimento. I principi di sussidiarietà, di responsabilità e di concertazione degli interventi costituiscono lo sfondo normativo entro il quale inscrivere la politica scolastica e sociale.

In particolare, l'integrazione delle persone con disabilità diviene un terreno di comune intervento tra istituzioni che concorrono a progettare e realizzare progetti di vita. Il fine ultimo è la messa in rete di risorse per realizzare contesti di reale integrazione scolastica e sociale di persone con disabilità.

A questo proposito appare significativo un passaggio della C.M. 139/01, avente come oggetto:

"Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001.", laddove questa recita: "Nella fase di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione territoriale, anche i servizi per l'integrazione vanno positivamente ripensati. La Legge 104/92 va oggi riletta nell'ottica del nuovo sistema di autonomie e responsabilità, tenendo conto delle competenze degli Enti Locali ai sensi del D.L.vo 112/98 e della Legge Quadro 328/2000 già citata, facendo riferimento agli indirizzi presenti nel primo Piano nazionale di attuazione approvato con D.P.R. il 3 maggio 2001, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei piani regionali e locali di integrazione dei servizi. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni conseguenti al

processo più complessivo di riorganizzazione dei servizi, tenendo conto del nuovo livello regionale di amministrazione del sistema scolastico e della ridefinizione delle competenze degli Enti Locali e delle istituzioni scolastiche autonome."

Alla luce di questi cambiamenti viene stipulato il presente Accordo di programma in ordine agli impegni istituzionali dei diversi Enti pubblici responsabili, per garantire i diritti all'integrazione delle persone con disabilità.

Presupposto dell'integrazione è la concertazione delle azioni dei servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi con le altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati in accordo con i piani di zona.

Per il raggiungimento degli obiettivi più avanti indicati, i Titolari dell'Accordo concordano nel ritenere che la prima forma di integrazione deve avvenire tra le Istituzioni rappresentate dai firmatari. Va precisato che ogni Ente/Istituzione, pur inserendosi in una dinamica di cambiamento aperta e continua, non rinuncia alle proprie peculiarità, in quanto i compiti e gli impegni di competenza rimangono immutati.

L'avvio di un significativo processo di integrazione consiste nell'accogliere gli elementi nuovi della realtà che incontra, nel condividere linguaggi e strumenti comunicativi, conoscenze, possibilità e risorse: ciò significa trasformare un patto di formale investimento di risorse in un intenzionale rapporto di reciprocità, al fine di garantire lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione, fermo restando il principio che la persona con disabilità rappresenta una risorsa per la comunità

Indice

1. Titolari dell'Accordo	p. 3
2. Principi e Obiettivi	p. 3
3. Impegni degli Enti firmatari	p. 4
3.1 Impegni della scuola	p. 4
3.2. Impegni delle Aziende U.L.S.S.	p. 5
3.3 Impegni dell'Amministrazione provinciale	p. 6
3.4 Impegni degli Enti Locali Comunali	p. 7
4. Coordinamento interistituzionale: i gruppi di lavoro	p. 8
4.1 Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T.)	p. 8
4.2 Gruppo Interprofessionale Operativo (G.I.O.)	p. 9
5. Il percorso dell'integrazione sociale e scolastica	p.10
5.1 Segnalazioni	p.10
5.2 Certificazione di handicap ai sensi dell'art. 4 L 104/92	p.11
5.2.1 Assistenza scolastica	p.11
5.2.2 Alunni in ingresso alla scuola dell'infanzia ed alla I^ classe della scuola primaria	p.11
5.2.3 Rinnovo delle certificazioni	p.11
5.3 Diagnosi Funzionale (D.F.)	p.11
5.4 Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)	p.11
5.5 Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)	p.12
5.6 Fascicolo personale	p.12
5.7 Passaggio tra ordini di scuola	p.12
5.8 Orientamento scuola/lavoro/centri diurni	p.13
6. Iniziative comuni	p.13
7. Utilizzo delle risorse di personale, strutture, servizi	p.13
7.1 Personale di sostegno in deroga	p.14
7.2 Personale addetto all'assistenza socio sanitaria	p.14
7.3 Personale addetto alla comunicazione	p.14
7.4 Personale A.T.A. (Amministrativo Tecnico Ausiliario) dipendente dall'Amministrazione Scolastica	p.14
7.5 Personale educatore-animatore	p.14
7.6 Rapporto con il volontariato e l'associazionismo	p.15
7.7 Strutture, servizi, spazi	p.15
8. Codici di comportamento	p.15
8.1 Carta dei servizi	p.15
8.2 Codice comune tra operatori	p.15
8.3 Codice comune verso l'utenza	p.15
9. Risorse Finanziarie	p.15
10. Verifica e valutazione	p.15
11. Collegio di Vigilanza	p.16
12. Durata e modificabilità dell'accordo	p.16

1. Titolari dell'Accordo

(Ai sensi della legge 104/92 art. 13 lettera A)

I firmatari del presente accordo sono:

- il Presidente della Provincia di Treviso
- i Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, U.L.S.S. 8 di Asolo, U.L.S.S. 9 di Treviso
- i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, in rappresentanza dei Comuni aderenti alle Conferenze
- i Dirigenti delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
- i Rappresentanti della F.I.S.M. e F.I.D.A.E. su delega delle Presidenze delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado.

Tutti i firmatari si impegnano a coinvolgere nell'informazione e nell'applicazione dell'accordo le Scuole, i C.F.P. (Centri di Formazione Professionale) e le Associazioni dei genitori.

2. Principi e Obiettivi

Il presente Accordo intende coordinare e finalizzare gli impegni comuni per l'integrazione secondo esigenze di programmazione, flessibilità ed efficacia. Si configura come un impegno aperto che potrà trovare integrazioni, consolidamenti, nuove iniziative, modifiche, per garantire una sempre migliore qualità dell'integrazione delle persone con disabilità.

Il presente Accordo intende regolare:

- i reciproci impegni istituzionali in ordine all'integrazione delle persone con disabilità;
- le modalità ed i tempi degli interventi interistituzionali a favore delle singole persone con disabilità che frequentano la scuola;
- le iniziative comuni per qualificare gli interventi;
- gli accordi per la gestione delle risorse;
- le modalità di verifica e valutazione comuni;
- gli impegni in ordine alla trasparenza e all'informazione sugli specifici servizi forniti.

Gli Enti Pubblici e privati che intendono partecipare alle attività di collaborazione coordinate, di cui all'art. 8, lettera m) e dell'art. 13, 1° comma, lettera A) della L. 104/92, devono stipulare intese operative con i sottoscrittori dell'Accordo di Programma a livello provinciale, intercomunale o comunale.

3. Impegni degli Enti firmatari

3.1 Impegni della scuola

La scuola s'impegna a costruire le condizioni educative, didattiche, organizzative, culturali, relazionali, strumentali, per garantire alla persona con disabilità l'integrazione scolastica. Favorisce il massimo sviluppo delle potenzialità personali, intellettive e relazionali agendo attraverso la programmazione educativa, didattica ed il piano educativo individualizzato con la corresponsabilità di tutti i docenti che intervengono nei contesti di classe e di scuola in cui l'alunno in situazione di handicap è inserito.

A tale scopo:

- si rapporta con i servizi socio-sanitari del territorio in regime di reciprocità e collaborazione operativa al fine di garantire sinergia e armonia tra i vari interventi di scolarizzazione, integrazione sociale, recupero funzionale, terapia;
- si rapporta con le famiglie degli alunni con disabilità in modo da garantire la massima partecipazione e collaborazione per favorire l'integrazione scolastica dell'alunno secondo un progetto di vita coerente con le potenzialità individuali. Comunica ai genitori tutte le informazioni in suo possesso, o li indirizza verso altri soggetti competenti, affinché possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle provvidenze previste dalla legge 104/92 e successiva normativa;
- tiene presenti, nella definizione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche;
- opera affinché, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, la flessibilità organizzativa e didattica, e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche, siano indirizzate a promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a quelli con disabilità;
- provvede all'attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 2 e 7 della L.517/77, dell'art. 12 della L.270/82 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 13 e 14 della L. 104/92 e quanto previsto dalla normativa successiva;
- utilizza docenti specializzati per le attività di sostegno, compatibilmente con le risorse assegnate al Circolo/Istituto e successivamente, a cura del Dirigente scolastico, alle classi in cui gli alunni sono inseriti, assicurando una azione di coordinamento con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione;
- elabora un progetto d'Istituto per l'integrazione degli alunni con disabilità, da inserire nel Piano Offerta Formativa (P.O.F.), che descriva l'insieme delle iniziative attivate dall'Istituto in questo ambito;
- costituisce, all'interno dell'Istituto, un Gruppo di lavoro, con il compito di elaborare proposte dirette a monitorare, valutare e migliorare l'offerta formativa per l'integrazione;
- individua un referente d'Istituto per le problematiche dell'integrazione che abbia tra i propri compiti anche:
 - coordinare il gruppo di lavoro relativo all'integrazione,
 - organizzare incontri tra docenti di sostegno e docenti curricolari,
 - coordinare i rapporti tra scuola e servizi garantendo una corretta gestione della documentazione;
- realizza, anche in collaborazione con altre Scuole, Enti e Centri Territoriali per l'Integrazione, attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, impegnati nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, metodologico-didattico e su specifiche tecnologie per l'handicap. Alcune di tali attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri enti firmatari, come previsto dall'art. 14 della L.104/92. In tal caso l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione verranno opportunamente concordate;
- promuove forme di sperimentazione previste dal D.P.R. 419/74 e dall'art. 4, comma 3, lettera f, del D.P.R. 9/7/92, considerando anche nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale;
- elabora e presenta progetti finalizzati all'acquisizione di sussidi didattici, ai Centri Territoriali per l'Integrazione e

all'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, secondo i casi per favorire l'autonomia e l'apprendimento. Offre anche alla famiglia le informazioni in suo possesso per facilitare l'acquisizione di sussidi e attrezzature da parte di altri Enti (Aziende U.L.S.S. - Enti Locali - Altri) e Associazioni;

- attiva forme sistematiche di orientamento scolastico, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, considerando il progetto di vita dell'alunno, congiuntamente con i servizi, coordinandosi con altre Scuole, Enti (Provincia-Comuni), Associazioni di categoria, Centri Territoriali per l'Integrazione;
- garantisce la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti dei diversi ordini scolastici e tra istruzione e formazione professionale;
- trasmette d'ufficio, al passaggio tra i diversi gradi di scuola, previo consenso della famiglia, tutta la documentazione personale dell'alunno alla scuola di nuova iscrizione (in particolare: Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Progetto Educativo Individualizzato e ogni altro documento utile ad illustrare la situazione);
- si impegna all'introduzione progressiva dei parametri dell'I.C.F. [Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute] nella programmazione e gestione del progetto di integrazione, anche ai fini della documentazione;
- nomina i propri referenti nei C.T.I. (Centri Territoriali per l'Integrazione);
- partecipa alla progettazione e realizzazione di attività territoriali finalizzate all'integrazione, in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. e gli Enti Locali secondo i principi della sussidiarietà;
- promuove percorsi integrati tra scuola e formazione professionale e favorisce esperienze di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con i Servizi Sociali del territorio e il Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L) dell'Azienda U.L.S.S.;
- prevede, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, finanziamenti specifici per l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle

attività didattiche e di laboratorio relativamente ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico;

- provvede a continuare l'insegnamento, qualora l'alunno sia impossibilitato alla frequenza scolastica (per es. ospedalizzazioni), attivando tutti gli accorgimenti metodologici e tecnici (per es. scuola domiciliare, lezioni in video conferenza...) per garantire il diritto all'educazione-istruzione (come previsto dalla L. 104/92);
- si attiva con i soggetti preposti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- attiva il coordinamento provinciale dei referenti dei Centri Territoriali per l'integrazione che si presenta come organismo tecnico-professionale istituzionale con funzione consultiva nei confronti del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale. E' composto dai docenti referenti dei Centri Territoriali per l'Integrazione e dal referente provinciale per l'handicap;
- partecipa ad incontri per la verifica/valutazione del presente accordo di programma

3.2. Impegni delle Aziende U.L.S.S.

Le Aziende U.L.S.S. si impegnano a costruire le condizioni per garantire che i percorsi diagnostici e i progetti individuali terapeutico-riabilitativi, in collaborazione con la famiglia, la scuola ed il territorio, siano improntati all'efficacia, alla congruenza tra le potenzialità della persona e gli interventi previsti dai livelli essenziali di assistenza. Tali accordi sono finalizzati alla riduzione delle situazioni di handicap, allo sviluppo delle potenzialità, alla socializzazione, all'integrazione, ai diritti di realizzazione personale.

A tale scopo:

- operano reciprocamente con la scuola, con la famiglia e con le agenzie del territorio in ordine agli impegni per l'integrazione scolastica e sociale, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro;
- costituiscono le unità multidisciplinari previste dal D.P.R. 24/2/94, così come integrato dalla C.R. 8/95;
- provvedono, tramite gli operatori ed i servizi competenti, al rilascio della certificazione (secondo i parametri dell'ICD10)

e della Diagnosi Funzionale, collaborano alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;

- condividono criteri comuni, tra le U.L.S.S., per il rilascio delle certificazioni e per l'assegnazione degli operatori di assistenza scolastica;
- provvedono al rilascio del certificato di idoneità alla frequenza negli Istituti Secondari di Secondo grado (Professionali, Tecnici ed Artistici) quando richiesto, tramite il Dipartimento di Prevenzione;
- si impegnano all'introduzione progressiva dei parametri dell'ICF [Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute] nella programmazione e gestione del progetto di integrazione, anche ai fini della documentazione;
- si impegnano a collaborare con la Scuola, gli Enti Locali e le altre Agenzie territoriali, nella realizzazione del Piano Educativo Individualizzato in ambito scolastico ed extrascolastico, anche in riferimento al periodo estivo;
- s'impegnano a valorizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro, anche con la stipula di appositi Protocolli tra la scuola e il Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.);
- provvedono, su delega degli Enti Locali, all'assegnazione e alla gestione del servizio di assistenza scolastica sulla base dei criteri e dei bisogni individuati dal Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T);
- coordinano il Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale;
- collaborano con l'Amministrazione provinciale e con il sistema dei Centri di Formazione Professionale per l'orientamento ed il supporto all'integrazione degli alunni con disabilità;
- nominano propri referenti nei CTI (Centri Territoriali per l'Integrazione);
- collaborano con l'Ufficio Scolastico Provinciale e i Centri Territoriali per l'Integrazione per l'organizzazione di attività di aggiornamento/formazione comune degli operatori impegnati nell'integrazione;
- collaborano con l'Amministrazione provinciale, l'Ufficio Scolastico Provinciale per costruire una banca dati comune;

- garantiscono che anche i centri riabilitativi che operano in regime di convenzione e/o accreditamento, per quanto di competenza, si attengano agli impegni contenuti nel presente Accordo;
- partecipano ad incontri per la verifica/valutazione del presente accordo di programma.

3.3 Impegni dell'Amministrazione provinciale

Premesso che le leggi Regionali n. 11/2001 del 13-04-2001, art. 131, c.1 e la n. 2/2002 del 17-01-2002, art. 34, mantengono in capo alle Province la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi, l'Amministrazione Provinciale, negli ambiti di propria competenza, assicura gli interventi di "integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale".

La Provincia quindi:

- opera, prevalentemente in ambito domiciliare, sostenendo i progetti individuali di integrazione e facilitazione della comunicazione,
- sostiene e promuove attività formative e di aggiornamento per la qualificazione delle predette attività.

Si impegna inoltre all'attuazione degli interventi richiesti dalla normativa vigente ed in particolare a:

- programmare ed attuare l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici di propria competenza (art. 24 L. 104/1992);
- collaborare con l'amministrazione scolastica, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente ad iniziative di orientamento scolastico e professionale;
- collaborare ad iniziative di integrazione scolastica e formativa di soggetti in difficoltà;
- contribuire a fornire, nell'ambito delle proprie competenze, materiali didattici, attrezzature, tecnologie ed ausili specifici per favorire l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriale;

- riservare nei propri Centri di Formazione Professionale una particolare attenzione all'integrazione delle persone con disabilità;
- nominare propri referenti nei G.L.P.T. e collaborare con i C.T.I. e gli altri soggetti attivi per la realizzazione delle finalità del presente Accordo;
- collaborare con l'U.S.P., le Aziende U.L.S.S. e le Associazioni di categoria per costruire una banca dati comune;
- partecipare ad incontri per la verifica e valutazione dell'attuazione del presente Accordo di Programma.

3.4 Impegni degli Enti Locali Comunali

Gli Enti Locali Comunali da soli o in forma consorziata, negli ambiti di loro competenza, si impegnano a garantire i servizi che favoriscono l'integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità sia attraverso azioni dirette, sia attraverso la delega all'Azienda U.L.S.S., sia in forma consorziata sia in forma convenzionata secondo quanto previsto dai Piani di Zona.

Le Amministrazioni Comunali si impegnano all'attuazione degli interventi che le norme vigenti pongono a loro carico, e cioè:

- all'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici di loro competenza, (art. 24 L. 104/92) secondo un piano programmato;
- ad assicurare le risorse per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni per i quali deve essere garantito l'accesso al sistema scolastico (L. 118/71, D.P.R. 616/77, L.104/92-art.13, C.R. 33/93, punto C 1), D.L.vo 112/98);
- a collaborare, con le risorse disponibili, per la realizzazione di attività extra-scolastiche e parascolastiche, sempre all'interno di un progetto specifico che coinvolga più minori e che sia legato ad una precisa situazione scolastica o territoriale;
- a garantire la collaborazione con l'Amministrazione scolastica, i CTI (Centri Territoriali per l'Integrazione) e con l'Azienda U.L.S.S., nel rispetto delle reciproche

competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola-territorio;

- ad attivare il servizio di aiuto personale, di cui all'art. 9 della L. 104/92, inteso come intervento domiciliare;
- a garantire al bambino con disabilità l'inserimento negli asili nido;
- ad adeguare, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di 1 grado, il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, alle esigenze degli alunni con disabilità o, in mancanza di un servizio di trasporto, ad individuare soluzioni alternative ;
- a curare l'informazione sull'esistenza di iniziative territoriali rivolte all'integrazione di minori con disabilità presso le famiglie e le Istituzioni scolastiche;
- ad assumere un ruolo attivo presso le associazioni delle famiglie;
- a sostenere il volontariato che si occupa di persone con disabilità
- a nominare i propri rappresentanti nei Centri Territoriali per l'Integrazione (C.T.I.) e nel Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T.)
- partecipare ad incontri per la verifica e valutazione dell'attuazione del presente Accordo di Programma.

4. Coordinamento interistituzionale: i gruppi di lavoro

Un importante livello di raccordo tra le istituzioni e gli altri soggetti che intervengono per favorire l'integrazione è costituito dai Centri Territoriali per l'Integrazione (C.T.I.).

I Centri Territoriali per l'Integrazione sono organismi, costituiti ai sensi della CM n. 235/00 e della CM n. 139/01, che operano in un ambito intercomunale (per lo più a livello di distretto socio-sanitario).

Attraverso le loro articolazioni interistituzionali (assemblea, coordinamento e gruppi di lavoro) i Centri promuovono:

- il confronto tra tutti i soggetti coinvolti nei processi di integrazione, per individuare le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- la mappatura di tutte le risorse esistenti per l'integrazione nel territorio;
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica; in particolare promuovono iniziative di raccordo tra la scuola e l'extrascuola per favorire l'integrazione sociale dei minori nella loro comunità di appartenenza, ottimizzando le risorse esistenti nel territorio;
- le iniziative per la continuità e l'orientamento scolastico-professionale;
- le iniziative di informazione e formazione per personale della scuola, operatori sociosanitari, genitori, volontari, cittadini;
- la documentazione e la divulgazione delle buone pratiche;
- i monitoraggi relativi alla situazione dell'integrazione;
- la cultura della verifica-valutazione della qualità dell'integrazione con iniziative di formazione ed elaborando proposte di strumenti specifici e progettualità;
- le azioni previste dall'art. 15 comma 2 L. 104/92.

I Centri Territoriali per l'Integrazione offrono supporto organizzativo per l'assegnazione alle scuole di risorse (umane e materiali) e di finanziamenti provenienti dal Ministero, dalla Regione o da altre fonti. In particolare

gestiscono, secondo modalità condivise con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, una sussidioteca alla quale le singole scuole possono attingere previa definizione di progetti specifici.

I Centri Territoriali per l'Integrazione si raccordano con gli altri gruppi di lavoro che operano per l'integrazione; in particolare collaborano con il Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T.) riportando le analisi dei bisogni e gli esiti di monitoraggi effettuati e suggerendo ambiti di intervento e progetti.

4.1 Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale (G.L.P.T.)

Costituzione

Il Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale è costituito ai sensi della C.R. n° 33/93 presso ogni ULSS della Provincia, ma risulta più articolato alla luce dell'autonomia scolastica, della attivazione dei Centri Territoriali d'Integrazione (C.T.I.) e dell'istituzione dei Distretti socio-sanitari

Composizione

- Referente provinciale per l'integrazione degli alunni con disabilità individuato dal Ufficio Scolastico Provinciale
- Uno o più rappresentanti dei Comuni, nominati dalla Conferenza dei Sindaci
- Rappresentanti della Scuola per ogni Centri Territoriali per l'Integrazione (C.T.I.)
- Rappresentanti dei Servizi Socio-Sanitari territoriali per l'età evolutiva
- Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale
- Rappresentanti delle scuole paritarie F.I.S.M./F.I.D.A.E.
- Rappresentante della Formazione Professionale
- Rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, maggiormente rappresentative in ambito territoriale
- Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS.

Obiettivi

Individuare e fornire gli elementi necessari per la programmazione degli interventi sul territorio per l'area della disabilità, anche in riferimento ai Piani di Zona.

Organizzazione

Il Gruppo è presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS, o un suo delegato, che ha anche il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

Il Gruppo predispone un programma annuale delle attività da svolgere.

Compiti

- Predispone gli atti necessari alla stipula degli Accordi di Programma e ne verifica l'attuazione nell'ambito del proprio territorio, secondo le modalità previste al punto 10. Verifica e valutazione.
- Analizza i bisogni presenti nel territorio e individua le risorse necessarie.
- Individua le modalità di informazione alle famiglie rispetto ai Servizi, ai diritti e alle opportunità esistenti.
- Promuove l'attuazione di progetti per l'integrazione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di handicap favorendo i necessari rapporti interistituzionali.
- Promuove ed attua iniziative di sensibilizzazione, aggiornamento e formazione rivolte ad operatori scolastici, ad operatori socio-sanitari e alle famiglie.
- Assegna ed effettua il monitoraggio del Servizio di Assistenza scolastica agli alunni con disabilità non autonomi, previo esame delle richieste che annualmente provengono dalle scuole, sostenute dalla documentazione rilasciata dai Servizi Territoriali.
- Svolge attività di studio e ricerca.
- Si raccorda con gli altri Gruppi di Lavoro Territoriale della Provincia.
- Si raccorda con i Centri Territoriali per l'Integrazione presenti nel territorio.
- Sostiene esperienze di alternanza Scuola-Lavoro anche con la stesura di Protocolli.
- Raccoglie e documenta esperienze di integrazione.

4.2 Gruppo Interprofessionale Operativo (G.I.O.)

Costituzione

Per ogni alunno in situazione di handicap opera il Gruppo Interprofessionale Operativo che, per la sua dimensione interistituzionale e per i compiti ad esso affidati, può assumere anche la funzione di gruppo di studio e di lavoro così come previsto dall'art. 15, comma 2, della L. 104/92 in riferimento alle singole situazioni.

Composizione

- Dirigente Scolastico e/o docente referente di Istituto per le problematiche degli alunni con disabilità.
- Tutti gli insegnanti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche riferite all'allievo.
- Operatori socio-sanitari dei Servizi territoriali dell' ULSS o dei servizi accreditati.
- Addetti all'assistenza
- Genitori dell'alunno.

Il gruppo è integrato con gli operatori dei Servizi Sociali degli Enti Locali e/o delle ULSS qualora sia previsto o attivo un progetto di integrazione in ambito territoriale.

Il gruppo può essere integrato, su richiesta della famiglia, anche con gli addetti alla comunicazione (mediatori della comunicazione) di alunni con minorazione visiva o uditiva.

Sempre su richiesta della famiglia, possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo esperti che, svolgono attività in favore della persona disabile.

Obiettivi

- Predispone il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato, ne verifica l'efficacia, opera aggiustamenti e modifiche.
- Dà funzionalità al progetto predisposto per ciascun soggetto.
- Ipotizza un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto, coinvolgendo in tale progetto persone, Enti, Associazioni.
- Opera nel segno della continuità scolastica, sociale, lavorativa del soggetto, identificando prospettive di sviluppo realizzabili dentro/fuori/oltre la scuola.

Organizzazione

Il gruppo è convocato dal Dirigente Scolastico che, previa intesa con i referenti degli enti interessati, fissa anche la data e il luogo degli incontri previsti nel corso dell'anno scolastico.

Il gruppo si riunisce di norma nei momenti cruciali dell'attività annuale: la pianificazione dell'intervento, le verifiche in itinere, la valutazione finale e, comunque, qualora se ne presenti la necessità o vengano rilevate difficoltà o situazioni impreviste in relazione al comportamento o all'apprendimento. Si svolgeranno almeno tre incontri da organizzarsi con modalità e tempi concordati: i componenti del gruppo saranno sempre informati degli incontri.

La richiesta di convocazione può essere formulata dalla famiglia e/o dagli operatori ULSS e/o dalla scuola.

All'inizio del ciclo didattico o nel caso di rilascio di nuova certificazione, al primo incontro programmato, può essere invitato a partecipare anche un operatore dei Servizi Sociali degli Enti Locali.

Il gruppo è coordinato dal Dirigente o dal suo delegato.

La sede ordinaria di svolgimento degli incontri è la scuola; i componenti possono tuttavia deliberare di svolgere parte degli incontri in altra sede istituzionale.

Compiti

Il Gruppo, oltre alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale e alla costruzione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, individua le risorse economiche, umane, strutturali, gli ausili e le attrezzature necessarie per la sua attuazione e cura il raccordo tra le attività di integrazione svolte nella scuola e quelle del territorio.

Documenta la sua attività mediante la compilazione del verbale degli incontri che viene sottoscritto dai componenti e conservato agli atti della scuola; le indicazioni contenute nel verbale in relazione all'uso ed al fabbisogno delle risorse, sono assunte dal Dirigente Scolastico quale atto preparatorio per le azioni a carattere amministrativo conseguenti. Copia dei verbali va consegnata alle Istituzioni coinvolte.

5. Il percorso dell'integrazione sociale e scolastica

Presupposto dell'integrazione è la programmazione coordinata tra servizi scolastici e quelli territoriali. La scuola si pone come momento di integrazione degli interventi sociali e sanitari precedenti, concomitanti e successivi (riabilitazione, orientamento, inserimento lavorativo, Centri Educativi Occupazionali,..). La famiglia va considerata come una risorsa importante (oltre che come portatrice di diritti/doveri), nella definizione e verifica dei piani educativi, nei quali vanno previste anche forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Il principio della continuità rappresenta elemento centrale per garantire il successo dell'integrazione.

L'avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica poggiano sulla produzione, l'acquisizione e l'uso di una documentazione tecnico-conoscitivo-progettuale che, in base all'art.12, comma 5, della L.104/92, si compone dei documenti di seguito indicati ed illustrati in dettaglio nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente Accordo, oltre che sull'attivazione del gruppo interprofessionale operativo.

5.1 Segnalazioni

Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e/o relazione in corso di frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico tramite la famiglia invia ai competenti Servizi socio-sanitari apposita segnalazione, che prevede il consenso iniziale della famiglia stessa, secondo il modello allegato, concordato a livello provinciale, entro il 15 febbraio, invitando contestualmente la famiglia a presentarsi ai Servizi entro il 15 marzo.

La segnalazione si configura come inizio delle procedure previste dal D.P.R. 24/2/94, art.2.

I Servizi daranno risposta al più presto, e comunque entro il 20 giugno provvedendo a rilasciare alla famiglia:

- a) per gli alunni con disabilità la certificazione ;
- b) per gli alunni non riconosciuti con disabilità una relazione, che non produce effetti amministrativi ma consente alla scuola di meglio programmare ed attuare gli interventi

didattico-educativi, comprendente una descrizione delle difficoltà riscontrate e delle potenzialità del soggetto esaminato.

5.2 Certificazione di handicap ai sensi dell'art. 4 L 104/92

All'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede, secondo quanto previsto dalla DGRV 2248/2007, l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale - istituita dall'Azienda ULSS di residenza dell'alunno - tramite il Verbale di accertamento, che contiene la diagnosi con codifica ICD10, la tipologia della patologia, se risulta stabilizzata o progressiva ed il periodo di validità.

Il Verbale di accertamento è consegnato alla famiglia dell'alunno che provvede a consegnarlo a scuola o a questa inviato dall'Azienda Ulss su delega formale della famiglia.

Per l'iscrizione agli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici in cui si svolgono attività di laboratorio, il Dipartimento Prevenzione dell'Azienda ULSS di residenza dell'alunno provvede al rilascio del certificato di idoneità alla frequenza secondo quanto previsto dalle CC.MM. 262/88 e 363/94 utilizzando le procedure ed i modelli previsti da ciascuna ULSS, tenuto conto che l'idoneità è richiesta soltanto in relazione all'incolumità del soggetto con disabilità.

5.2.1 Assistenza scolastica

La richiesta del personale addetto all'assistenza per gli alunni non autosufficienti va inoltrata dal Dirigente Scolastico al Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale dell'U.L.S.S. competente per territorio, utilizzando il modello allegato 10, entro il 15 marzo. Nel caso di passaggio ad altro ordine/grado di scuola, la richiesta va inoltrata dal Dirigente Scolastico che accoglie l'iscrizione.

La richiesta va formulata in stretta collaborazione con il servizio che ha in carico il minore.

Il Servizio provvederà tramite la famiglia a rilasciare la documentazione attestante il fabbisogno assistenziale per gli alunni utilizzando il modello allegato 11.

L'assegnazione dell'Operatore addetto all'assistenza viene effettuata dal Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale sulla base delle richieste formulate e dei criteri stabiliti dal Gruppo stesso.

5.2.2 Alunni in ingresso alla scuola dell'infanzia ed alla 1ª classe della scuola primaria

Il rilascio della certificazione da parte dei Servizi e la consegna alla scuola da parte della famiglia, per gli alunni in ingresso alla scuola dell'infanzia ed alla 1ª classe della scuola primaria, avverrà entro il 25 gennaio, termine ultimo per le iscrizioni. E' consentita la presentazione di una successiva certificazione più dettagliata indicante particolari necessità individuali, entro il 20 giugno.

5.2.3 Rinnovo delle certificazioni

Il rinnovo delle certificazioni da parte dei Servizi e la consegna alla scuola da parte della famiglia, per gli alunni già certificati avverrà entro il 20 giugno; a tal fine il Dirigente scolastico provvederà ad inoltrare ai competenti Servizi la richiesta di rinnovo, anche in forma cumulativa per tutti gli alunni della Direzione/Istituto, entro il 15 febbraio, in accordo con le famiglie interessate, le quali dovranno presentarsi ai Servizi competenti entro il 15 marzo.

5.3 Diagnosi funzionale (D.F.)

La diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno ed evidenza potenzialità, capacità e difficoltà dell'alunno.

Alla sua stesura provvedono i competenti servizi delle Aziende U.L.S.S. utilizzando l'apposito modello allegato, concordato a livello provinciale. Essa viene aggiornata allorché se ne ravvisino i presupposti e comunque viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato.

La diagnosi funzionale è consegnata alla famiglia dell'alunno che provvederà a consegnarla alla scuola entro il 1 settembre.

5.4 Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)

Congiuntamente i competenti servizi dell'azienda ULSS. e la Scuola, con la collaborazione della famiglia, si impegnano ad elaborare il profilo dinamico funzionale secondo l'allegato modello concordato a livello provinciale e secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 24/2/94, art.4. .

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente

alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (DPR 24.02.94).

Il Profilo Dinamico Funzionale sarà:

- a) prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale
 - aggiornato in uscita dalla Scuola dell'Infanzia;
- b) prodotto all'inizio della Scuola Primaria,
 - rivisto alla fine del secondo anno della Scuola Primaria;
 - rivisto alla fine del quarto anno della Scuola Primaria;
 - aggiornato alla fine del quinto anno della Scuola Primaria;
- c) prodotto all'inizio della Scuola Secondaria di primo grado,
 - rivisto alla fine del secondo anno della Scuola Secondaria di primo grado;
 - aggiornato alla fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
- d) prodotto all'inizio del primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado;
 - rivisto alla fine del secondo anno della Scuola Secondaria di secondo grado;
 - aggiornato alla fine del terzo anno della Scuola Secondaria di secondo grado,
 - rivisto alla fine del quarto anno della Scuola Secondaria di secondo grado.

Il profilo dinamico funzionale sarà elaborato entro il 15 novembre.

5.5 Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola viene definito uno specifico Piano Educativo Individualizzato elaborato secondo l'allegato modello concordato a livello provinciale e secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 24/2/94, art.4.

Il Piano Educativo Individualizzato costituisce il documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le

forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche (DPR 24-02-94, Art. 5 comma 4).

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che contiene gli interventi prospettati, "tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati", e "le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche" (DPR 24-02-94, Art. 5 comma 4).

Questo documento è definito, di norma, entro i primi due mesi di scuola dal gruppo interistituzionale operativo. Ogni soggetto si impegna a programmare gli interventi secondo quanto condiviso nel Piano Educativo Individualizzato.

Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel Piano Educativo Individualizzato va verificato e valutato dal Gruppo Interprofessionale Operativo e va elaborata una specifica relazione.

5.6 Fascicolo personale

Il Fascicolo Personale, previsto per tutti gli alunni della scuola, va integrato con i documenti individualizzati e tutte le notizie utili a percorrere significativamente la storia dell'integrazione. Di anno in anno dovranno essere registrati anche gli impegni che i vari soggetti istituzionali hanno assunto per l'integrazione, come promemoria dei servizi offerti. Il Fascicolo Personale accompagna l'alunno nel suo percorso formativo. La documentazione è sottoposta a segreto d'ufficio, ne va garantita la riservatezza e viene consegnata alla scuola del grado successivo d'iscrizione durante le iniziative di continuità.

5.7 Passaggio tra ordini di scuola

Per favorire il passaggio di informazioni nel momento in cui l'alunno in situazione di handicap accede ad un altro ordine di scuola, il presente Accordo prevede almeno un incontro di accoglienza, convocato dal Dirigente Scolastico della scuola ove l'alunno è stato iscritto. A tale incontro partecipano gli insegnanti appartenenti alla scuola frequentata, i genitori dell'alunno, gli operatori dei Servizi, gli insegnanti della scuola in ingresso. Scopo dell'iniziativa è comunicare le informazioni e le strategie utili alla scuola d'ingresso per predisporre progetti di integrazione. L'incontro fa parte degli incontri

previsti al punto 4.2 Gruppo Interprofessionale Operativo di questo accordo e si terrà verso la fine dell'anno scolastico. La documentazione sarà trasmessa entro il 1° settembre.

5.8 Orientamento scuola/lavoro/centri diurni

E' previsto un momento di analisi ed approfondimento, a partire dal primo anno della scuola secondaria di primo grado e, specificatamente alla fine del primo ciclo d'istruzione, in ordine all'orientamento dell'alunno con disabilità e della sua famiglia per il passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo grado o ai Centri di Formazione Professionale, anche nella prospettiva della realizzazione del progetto di vita ipotizzato.

I risultati dell'attività di orientamento fanno parte del Piano educativo Individualizzato che accompagnerà l'allievo nell'ordine di scuola successivo al Primo ciclo.

E' previsto un ulteriore momento di informazione-riflessione-orientamento sulle possibilità occupazionali e di integrazione nonché sui servizi territoriali (Servizio Inserimento Lavorativo, Centri diurni, Centri per l'impiego).

Sempre ai fini dell'orientamento, considerando le esigenze dell'alunno, si valuterà l'opportunità di realizzare, come previsto dalla normativa:

- stages più consistenti rispetto a quelli ordinari;
- percorsi formativi integrati tra Scuola Secondaria di secondo grado e Formazione professionale;
- esperienze di alternanza Scuola-Lavoro.

Le attività di orientamento saranno svolte in collaborazione tra la scuola, i servizi per l'impiego e i Servizi dell'U.L.S.S. che valuteranno anche l'opportunità di definire specifici protocolli d'intesa.

6. Iniziative comuni

Tra le Scuole Autonome, le Aziende U.L.S.S., l'Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali vengono assunti i seguenti impegni per consolidare la cultura dell'integrazione e la pratica di iniziative coerenti ed efficaci.

In particolare si prevede:

- l'attivazione di iniziative di formazione rivolte al personale della scuola, agli operatori socio-sanitari e ai dipendenti degli Enti Locali e sono svolte in sedi comuni per consolidare competenze, per attivare stili relazionali positivi, per maturare ricerca e confronto scientifico e professionale;
- l'attivazione di un sistema di orientamento costituito con il contributo attivo delle famiglie e sulla base di esperienze significative è costituito un sistema di orientamento scuola/lavoro, strettamente connesso con la realtà territoriale ed in grado di rappresentare un modello aperto allo sviluppo di nuove esperienze;
- l'attivazione di centri di documentazione rivolti al personale della scuola, degli Enti Locali, dei Servizi socio-sanitari, alle famiglie, alle Associazioni, al fine di consolidare i saperi e le competenze riferiti all'integrazione, nonché per conservare la memoria e curare la diffusione delle esperienze più significative di intervento e di ricerca. I centri potranno essere costituiti anche come sedi di iniziative per interventi comuni;
- la stesura di un accordo per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che presentino bisogni sanitari. I firmatari si incontreranno per definire ruoli, funzioni e procedure del personale scolastico e sanitario in merito alle esigenze sanitarie degli alunni;
- l'impegno ad una corretta informazione. Saranno attivati per l'utenza specifici strumenti informativi progettati in comune per assicurare la trasparenza e la diffusione di informazioni utili alle famiglie ed agli operatori.

7. Utilizzo delle risorse di personale, strutture, servizi

L'entità e la natura delle diverse persone con disabilità non possono pregiudicare in alcun caso il diritto all'integrazione scolastica e sociale. Comunque la gravità dei casi determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La gravità di ogni persona con disabilità non va considerata solo nella sua dimensione strettamente clinica quanto nel contesto complessivo delle difficoltà in ordine all'autonomia, all'apprendimento, alla relazione, alla comunicazione, alla

situazione sociale, alle potenzialità delineate, al progetto di vita che si intende realizzare, al contesto delle risorse già presenti nella scuola e nel territorio.

7.1 Personale di sostegno in deroga

Nei casi di particolare gravità, la scuola può essere messa in grado di utilizzare una dotazione di risorse di personale di sostegno in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla norma.

Per questo motivo il Dirigente Scolastico provvederà ad inviare al Ufficio Scolastico Provinciale, nei termini stabiliti di anno in anno, la richiesta di istituzione di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto assegnato secondo le modalità comunicate annualmente.

Le attività didattiche di sostegno non sono attuate solo dall'insegnante di sostegno, ma da tutti gli insegnanti che agiscono nella classe e nella scuola in rapporto al progetto educativo. L'insegnante di sostegno è una risorsa professionale qualificata assegnata alla classe e non al singolo alunno, per garantire le iniziative individualizzate più appropriate. Vanno pertanto evitate relazioni totalmente individualizzate o deleghe alla sola figura professionale specifica per attività di sostegno.

7.2 Personale addetto all'assistenza socio sanitaria

In attuazione dell'art.13, punto 3, della Legge n.104/92 e del punto 1-c) della C.R. n.33/93, visto l'art. 6 della L.R. n.55/82, l'U.L.S.S. fornisce personale per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione degli alunni in situazione di handicap.

Il personale addetto all'assistenza è un Operatore sociale che, in base a una specifica formazione, "agisce in particolare nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap nell'ambito scolastico. L'addetto all'assistenza di norma non può essere assegnato a un solo alunno con handicap per tutto l'orario di frequenza scolastica."

L'intervento dell'addetto all'assistenza deve rientrare nel progetto educativo individualizzato.

7.3 Personale addetto alla comunicazione

Per gli alunni con minorazione sensoriale (cechi e sordi), l'Amministrazione Provinciale provvede a nominare personale

addetto alla comunicazione che presta servizio, di norma, in orario extra-scolastico. L'attività del personale addetto alla comunicazione può essere svolta anche in orario scolastico all'interno della scuola, secondo le indicazioni contenute nella C.M.262/88. Il personale addetto alla comunicazione collabora con la scuola e la famiglia per migliorare l'autonomia e la comunicazione e per superare le difficoltà di apprendimento dovute alla minorazione sensoriale; a tal fine partecipa agli incontri del Gruppo Interprofessionale Operativo di cui al precedente 4.2 e programma la sua attività considerando il Progetto Educativo Individualizzato, raccordandosi con gli Insegnanti e verificando i contenuti dell'attività svolta.

7.4 Personale A.T.A. (Amministrativo Tecnico Ausiliario) dipendente dall'Amministrazione Scolastica

Ai sensi delle vigenti disposizioni e del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) sull'organizzazione del lavoro e sulle competenze del personale Ausiliario Tecnico Amministrativo, il personale A.T.A., ove richiesto dal Dirigente è utilizzato per interventi in favore dei soggetti in situazione di handicap, in funzione complementare e sussidiaria all'attività educativa ed assistenziale, con compiti di collaborazione per quanto riguarda la funzione di accompagnamento, all'interno della struttura scolastica, ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale (art. 51 C.C.N.L.). Ogni scuola ne prevede l'utilizzo funzionale nel Progetto d'Istituto.

7.5 Personale educatore-animatore

Per l'attivazione di progetti di integrazione sociale formulati d'intesa tra Scuola, U.L.S.S. e Comuni, da svolgere in orario extra-scolastico, possono essere messe a disposizione, da parte dell'Ente Locale, unità di personale appartenente alla qualifica di educatore-animatore. I progetti sono portati all'attenzione del Gruppo per la Programmazione Territoriale di cui al punto 4.1.

Le attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con quanto previsto dal Progetto Educativo Individualizzato.

7.6 Rapporto con il volontariato e l'associazionismo

I firmatari del presente Accordo favoriscono e sviluppano rapporti di collaborazione con il mondo del volontariato e dell'associazionismo al fine di coordinare le risorse che possono essere offerte alle persone con disabilità e favorire l'informazione reciproca.

Tali rapporti saranno finalizzati al conseguimento dell'integrazione del disabile nella società, con particolare riferimento agli ambiti socio-assistenziali, ricreativi, culturali, sportivi e del tempo libero. Si rende utile a tal fine istituire una banca-dati in cui raccogliere l'elenco delle associazioni unitamente ai servizi offerti.

7.7 Strutture, servizi, spazi

Le strutture, gli spazi, i servizi, possono rappresentare una risorsa per l'integrazione : a tal fine dovrà essere comunicato alle scuole, da parte degli Enti Locali, ed eventualmente dall'U.L.S.S., l'elenco delle strutture, dei servizi, delle occasioni presenti nel territorio comunale in ambito sportivo, educativo, ricreativo, riabilitativo, culturale e del tempo libero , accessibili alle scuole, con l'indicazione circa le condizioni di accesso.

8. Codici di comportamento

8.1 Carta dei servizi

Ogni Ente firmatario del presente accordo di programma inserirà nella propria Carta dei Servizi gli impegni delineati in questo documento, definendone le modalità organizzative specifiche. Una sintesi dell'Accordo di Programma viene consegnato, su richiesta, a cura del Dirigente Scolastico, ai genitori degli alunni con disabilità come carta generale dei servizi e degli impegni che le istituzioni pubbliche assumono per loro.

8.2 Codice comune tra operatori

A tutti gli operatori viene richiesto di cooperare con il massimo rispetto reciproco e di impegnarsi a condividere le strategie più opportune per ogni intervento di integrazione. A tutti gli operatori viene richiesta correttezza nelle informazioni, rispetto degli elementi di riservatezza, dovere della reciprocità e partecipazione agli incontri.

8.3 Codice comune verso l'utenza

I genitori degli alunni con disabilità hanno il diritto-dovere di partecipare in tutte le sedi ai momenti in cui è prevista la loro collaborazione per garantire l'integrazione scolastica.

Hanno diritto di conoscere le motivazioni ed i contenuti di tutte le scelte di intervento che gli operatori intendono intraprendere, riconoscendo loro diritto di intervento nelle stesse scelte.

La persona con disabilità ha diritto di conoscere e di partecipare alla propria autorealizzazione in tutti i modi compatibili con la propria situazione personale.

9. Risorse Finanziarie

Ciascun Ente, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità, prevede a bilancio la spesa necessaria per l'attuazione del presente Accordo.

Gli Enti medesimi si impegnano a migliorare gradatamente e costantemente le azioni, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili , fino a raggiungere standard di qualità garantiti.

10. Verifica e valutazione

Ogni Ente firmatario del presente accordo si impegna ad avviare e/o incrementare dei processi atti a:

- controllare e verificare, tramite indicatori di efficacia, la qualità dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti;
- verificare il rispetto degli impegni assunti nel presente accordo di programma anche utilizzando i criteri di qualità definiti nell'allegato;
- promuovere momenti di confronto interni sugli esiti delle verifiche dei punti precedenti con lo scopo di migliorare la qualità dei propri servizi.

Gli esiti delle verifiche e delle valutazioni saranno sintetizzati a cura del Gruppo di Lavoro Programmazione Territoriale in

rapporti annuali da elaborare entro il primo trimestre dell'anno successivo.

I Gruppi di Lavoro Programmazione Territoriale si raccordano per la costituzione di un coordinamento provinciale attraverso loro rappresentanti con il compito di predisporre strumenti e analisi in merito alla valutazione. I Centri Territoriali per l'Integrazione raccoglieranno e organizzeranno la documentazione delle scuole e degli Enti Locali del territorio di pertinenza trasmettendola successivamente al Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale, a tale gruppo sarà trasmessa anche la documentazione della Provincia e dell'Azienda ULSS.

I rapporti annuali saranno messi a disposizione del Collegio di Vigilanza e pubblicati nei siti Web dell'Ufficio Scolastico Provinciale, della Provincia di Treviso e delle ULSS.

11. Collegio di Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma è svolta dal Collegio di vigilanza previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è costituito da:

tre rappresentanti

- delle Aziende U.L.S.S. (uno per zona);
- delle Conferenze dei Sindaci (uno per zona);
- degli Istituti Scolastici Statali (uno per zona).

un rappresentante della FISM e della FIDAE per le scuole Paritarie.

Il Collegio di Vigilanza può operare per sottogruppi, costituiti dai rappresentanti dei diversi Enti del territorio di pertinenza di ogni Azienda U.L.S.S.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente accordo, così come previsti dal sopra indicato articolo di legge.

Al Collegio di Vigilanza possono rivolgersi i singoli Enti interessati al fine di richiedere specifici interventi.

Entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo di Programma saranno resi pubblici la sede del Collegio e i nominativi dei suoi componenti.

12. Durata e modificabilità dell'accordo

Il presente Accordo è prorogato, con le modifiche apportate ed accettate da tutti i soggetti firmatari, fino al 31 maggio 2011. A seguito di nuove disposizioni legislative o delle variazioni delle procedure organizzative dei vari Enti erogatori di servizi e con l'accordo di tutti i soggetti firmatari il presente Accordo può essere modificato durante il periodo di validità. Nel caso di mancata stipula di nuovi Accordi, il presente atto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o più contraenti, da comunicare in forma scritta ai sottoscrittori almeno 6 mesi prima della scadenza.